



PRESCRIZIONI, DIVIETI E RACCOMANDAZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO) E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE). "SOCIETÀ AGRICOLA CA' DI MEZZO S.S." – COMUNE DI PONTELONGO (PD).

#### PRESCRIZIONI

1. Rispettare le prescrizioni nn. 4.1), 4.2) e 4.3) rilasciate nell'ambito dell'Autorizzazione paesaggistica da parte del Servizio Pianificazione Territoriale – urbanistica della Provincia di Padova con protocollo n. 6035 del 3 febbraio 2021.
2. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole igienico-sanitario rilasciato dall'Azienda ULSS 6 Euganea e trasmesso alla Regione del Veneto con protocollo regionale n. 232271 del 20 maggio 2021, ossia:
  - a. eseguire una indagine olfattometrica, *ante e post-operam*, in conformità con le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004. Trasmettere le indagini alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), all'Azienda ULSS 6 Euganea e al competente Dipartimento Provinciale di Padova di ARPA Veneto;
  - b. l'indagine olfattometrica *ex-ante* dovrà essere trasmessa al più tardi con la comunicazione di avvio in esercizio dell'impianto termoelettrico;
  - c. le campagne olfattometriche *post-operam* dovranno essere concordate – nelle modalità e nei tempi – dal Soggetto gestore dell'impianto con ARPA Veneto e l'azienda ULSS 6 Euganea, così come le eventuali misure correttive atte a prevenire eventuali i disagi a soggetti terzi;
  - d. eseguire una Valutazione acustica *post-operam* non oltre sei mesi dall'avvio in esercizio dell'impianto, trasmettendo i risultati alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Pontelongo (PD), all'Azienda ULSS 6 Euganea e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova). Adottare, nel caso di superamento limiti di rumore generati dall'impianto e sue parti, compresi quelli di immissione differenziale, gli accorgimenti tecnici necessari finalizzati al rispetto di quanto previsto dal DCPM del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale);
  - e. predisporre, prima della messa in esercizio dell'impianto, un piano di monitoraggio utile a limitare la presenza di animali infestanti ed insetti molesti. Garantire per l'intera durata di esercizio dell'impianto l'attuazione di misure volte a contrastare in particolare il proliferare di roditori, mosche e zanzare.
3. Prevedere l'inserimento di un secondo filare di alberi/arbusti sul lato Est dell'impianto.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dal Consorzio di bonifica Bacchiglione con protocollo n. 2020/0112841 del 10 novembre 2020.
5. Rispettare le seguenti prescrizioni alla costruzione e all'esercizio della linea elettrica trasmesse dal Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione Generale per le Attività Territoriali - Divisione VII – Ispettorato Territoriale Veneto - Unità Organizzativa III – Reti e Servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico) alla Regione del Veneto con nota protocollo regionale n. 242532 del 27 maggio 2021:
  - a. qualora l'impianto in oggetto preveda una rete su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici a suo servizio, per la trasmissione di segnali, telemisure, telecontrolli o altro, ai sensi degli artt. 99, 104, 107, Titolo III del D. Lgs. 1.08.03 n 259, la Società istante dovrà inoltre richiedere la prevista autorizzazione generale da conseguirsi previa presentazione al Ministero dello Sviluppo Economico - D.G.S.C.E.R.P. – Div. II – Viale America, 201 – 00144 ROMA (PEC: scerp.div02@pec.mise.gov.it), della dichiarazione di cui all'Allegato 17 allo stesso decreto e della relativa documentazione.
  - b. in fase esecutiva sarà cura del proponente comunicare tempestivamente l'inizio e la fine dei lavori al fine di pianificare l'eventuale sopralluogo tecnico di vigilanza e controllo della realizzazione delle opere come da progetto e le protezioni adottate nel caso di avvicinamento e/o incrocio con cavi di comunicazione elettronica.
6. Rispettare le prescrizioni rilasciate contestualmente al parere favorevole del MIBACT-Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, acquisito al protocollo regionale al n. 194224 del 28 aprile 2021), ossia:
  - a. sebbene nell'area interessata dai lavori in progetto non risultano, per quanto di competenza, procedimenti di tutela in itinere ai sensi del D.Lgs. 42/2004, si segnala fin da ora che la stessa è a rischio archeologico in quanto interessato, come risulta dalla documentazione d'archivio ed edita, da rinvenimenti relativi a contesti riferibili all'età romana. Valutata la natura delle opere in progetto per



737ac854



- qualsiasi intervento che necessiti della manomissione del suolo, si chiede che gli interventi siano effettuati con assistenza archeologica;
- b. l'assistenza sarà condotta da operatori archeologi con adeguata professionalità con oneri non a carico di questa Soprintendenza che si riserva la direzione scientifica;
  - c. modalità e tempi di esecuzione dello scavo dovranno, pertanto, essere preventivamente concordati con questo Ufficio;
  - d. è fatto, pertanto, obbligo di comunicare per iscritto, con un preavviso non inferiore a quindici (15) giorni, la data di effettivo inizio delle opere e il nominativo della ditta incaricata dell'assistenza archeologica;
  - e. l'emergere di strutture o depositi di importante interesse archeologico potrà dar luogo ad ampliamenti delle indagini o a parziali modifiche del progetto;
  - f. alla Soprintendenza andrà consegnata tutta la documentazione, che costituisce parte integrante dell'intervento archeologico, redatta secondo quanto previsto dalle nuove "prescrizioni per la consegna della documentazione di scavo archeologico", scaricabili dalla sezione "Modulistica (Sede di Padova – Archeologia)" (<http://soprintendenza.pdve.beniculturali.it/soprintendenza/sede-di-padova/modulistica-sede-di-padova/>).
  - g. eventuali varianti al progetto, anche di modesta entità, dovranno essere preventivamente approvate, ai sensi delle medesime disposizioni.
7. In fase di costruzione dell'impianto le terre e rocce da scavo dovranno essere gestite conformemente a quanto previsto dal DPR 120/2017.
  8. Realizzare l'impianto termoelettrico alimentato a biogas di origine agricola conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  9. Realizzare le opere e le infrastrutture connesse all'impianto (elettocondotto e teleriscaldamento) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  10. Realizzare l'impianto di rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
    - a. termostatazione fermentatori anaerobici (652 MWh/anno);
    - b. strutture agricolo-produttive (450 MWh/anno);
    - c. riscaldamento sala quadri e pompe (10 MWh/anno).In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  11. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  12. Al venir meno delle condizioni di cui alle lettere "d." ed "e.", comma 1 dell'articolo 3 dell'allegato A alla DGR n. 1530 del 28 agosto 2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002), è fatto obbligo l'avvio delle procedure per il riconoscimento dell'impianto ai sensi della regolamentazione comunitaria.
  13. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
  14. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
  15. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.



737ac854



16. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
17. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Pontelongo (PD) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova), la dichiarazione sostitutiva di collaudo funzionale, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
18. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 1.845 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
19. Adottare, nel caso di superamento limiti di rumore generati dall'impianto e sue parti, compresi quelli di immissione differenziale, gli accorgimenti tecnici necessari finalizzati al rispetto di quanto previsto dal DCPM del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale).
20. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
21. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, Parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
22. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, Parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
23. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la LR n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
24. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione ( $\leq 0,3$  MW) dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella decima, paragrafo 3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii., così come riportata di seguito (valori riferiti ad un tenore di ossigeno dell'effluente gassoso pari al 15%):

| Parametro   | Limite                     |
|---|----------------------------|
| Ossidi di azoto   | 190 mg/Nm <sup>3</sup>     |
| Ossidi di zolfo   | 60 mg/Nm <sup>3</sup>      |
| Monossido di carbonio (CO)  | 300 mg/Nm <sup>3</sup>     |
|   | 240 mg/Nm <sup>3</sup> [1] |
| Carbonio organico totale COT [2]  | 40 mg/Nm <sup>3</sup>      |
| Ammoniaca [3]   | 2 mg/Nm <sup>3</sup>       |
| Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)  | 2 mg/Nm <sup>3</sup>       |
| [1] <i>Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.</i> |                            |
| [2] <i>Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5 ne prevedano l'inclusione.</i>   |                            |
| [3] <i>Si applica nel caso si siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.</i>   |                            |

25. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova).
26. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie



737ac854



- metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN), in vigore al momento del controllo.
27. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
  28. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
  29. Adottare le disposizioni contenute nel Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – DGR n. 813 del 22 giugno 2021, ossia:
    - a. Presentare alla Provincia – in quanto impianto produttore di digestato – la “Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati” di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell'allegato IX, parte A [agrozootecnico] al DM 25.2.2016.
    - b. Verificare che ricorrano le condizioni per predisporre il Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, che attesta in via preventiva il rispetto dei seguenti indici di controllo: MAS; quantità massima di azoto da effluente zootecnico per ettaro; efficienza minima.
    - c. Compilare il Registro delle concimazioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021.
    - d. L'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico, dovrà essere conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento particolare all'articolo 19 dell'allegato “A” alla DGR n. 813/2021, nonché alle disposizioni di cui all'Allegato 19 dell'Allegato E alla DGR n. 813/2021 concernenti i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all'impianto.
    - e. Il produttore deve comunicare alla Provincia di Padova, almeno dieci (10) giorni prima dell'utilizzazione agronomica, le analisi del “digestato agrozootecnico” autorizzato e dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall'allegato IX.
    - f. Con riferimento al campionamento del “digestato agrozootecnico”, sia nella frazione liquida sia nella frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell'impianto di comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova) e alla Provincia di Padova.
    - g. Per quanto attiene le analisi e le caratteristiche del digestato agrozootecnico nonché la metodologia di campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle disposizioni amministrative vigenti al momento del controllo.
    - h. Nell'ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione all'utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell'impianto.
    - i. Adottare il “REGISTRO DI CONFERIMENTO MATRICI IN INGRESSO E DI PRODUZIONE MATERIALI IN USCITA”, secondo lo schema in Allegato 7 alla DGR n. 813/2021.
    - j. Adottare a bordo del mezzo di trasporto gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per trasporto dei materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità aziendale, i modelli indicati all'allegato 8 della DGR n. 813/2021.
  30. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
  31. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Pontelongo (PD) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova) la data di messa in esercizio dell'impianto. Per messa in esercizio dell'impianto s'intende la data di accensione del motore/cogeneratore.
  32. Contestualmente trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) copia del Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Padova ovvero Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al medesimo Comando.
  33. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.



737ac854



Tale comunicazione, redatta su fac-simile proposto dagli Uffici regionali, dovrà essere acquisita al più tardi entro sessanta (60) giorni dall'anno solare precedente durante il quale si è concluso l'esercizio finanziario.

34. Trasmettere, prima dell'avvio in esercizio dell'impianto, l'atto di costituzione servitù di elettrodotto a favore della Società gestore della rete nazionale di distribuzione dell'energia elettrica.
35. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Pontelongo (PD) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova) la data di dismissione dell'impianto.
36. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
37. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), prima dell'inizio dei lavori di costruzione una garanzia fideiussoria, conforme alle disposizioni previste nella DGR n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (DGR n. 253/2012 – allegati A e B), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti istruttori, maggiorata del 10% per spese tecniche e del 22 % per oneri fiscali (euro 234.041,18).

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità positivo condizionato alle norme antincendio rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova-Uff. Prevenzione Incendi (prt. n. 14180 del 30 giugno 2021).

È fatto altresì divieto di utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo, se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.

Si raccomanda, inoltre, di:

- Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del DPR n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al Comune di Pontelongo (PD).
- Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001.
- Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.



737ac854

